

Il decreto/Stop condizionato alle indagini

La voluntary falsa punita con pene fino a 6 anni di carcere

Chi presta la "collaborazione volontaria" non verrà perseguito per i reati dichiarativi (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). Le pene previste per frode fiscale (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) sono invece diminuite fino alla metà. Chi, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono i benefici fiscali e penali previsti da questo decreto legge